

Proposta di legge di innovazione e semplificazione amministrativa

Osservazioni di Confindustria Marche

1. Premessa

La situazione di crisi attuale rende necessario procedere con azioni dirette alla “semplificazione”, un mezzo indispensabile non solo al fine di alleggerire i cittadini e le imprese dal peso burocratico, ma anche per compiere scelte necessarie al lavoro e agli investimenti.

Le ultime previsioni del nostro Centro Studi di Confindustria sono purtroppo ancora negative. Infatti, **l'Italia non è, di fatto, uscita dalla recessione, la seconda dall'inizio della crisi.**

Il CSC stima una variazione del **PIL italiano di -0,4%** quest'anno e un incremento dello 0,5% nel 2015. **Con il calo del 2014, l'economia italiana registra il terzo arretramento consecutivo, seppure molto più contenuto dei due precedenti. Il PIL ha comunque toccato un nuovo minimo, tornando al livello del primo trimestre del 2000 (misurato in valori costanti).** La distanza dal picco pre-crisi (terzo trimestre 2007) è arrivata al -9,1%.

Anche a livello regionale la situazione è stagnante, l'indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Marche condotta nel trimestre aprile-giugno 2014, registra un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,5%). La quota di operatori con attività stazionaria o in calo è ulteriormente salita (66%) a fronte di una flessione della quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (34%).

Seppur contenuta nell'entità e meno negativo dell'andamento nazionale, il dato relativo al secondo trimestre 2014 rappresenta una battuta di arresto nel percorso di recupero del sistema produttivo regionale.

L'attenzione è ora rivolta al 2015 ma per ottenere un risultato positivo dobbiamo lavorare tutti insieme da subito, perseguendo con determinazione il percorso riformatore che anche il Governo nazionale ha intrapreso.

Insieme al fisco quello della burocrazia è il peso maggiore.

Dai dati forniti dal Centro Studi di Confindustria, risulta che una diminuzione dell'1% dell'inefficienza della pubblica amministrazione comporta un incremento dello 0,9% del livello del PIL pro-capite. Non solo: le aziende a partecipazione estera aumenterebbero gli addetti dello 0,2% rispetto al totale degli occupati del settore privato.

In passato la Commissione Ue ha calcolato che in Italia ha un impatto di 73 miliardi di euro, pari al 4.6% del Pil.

Secondo lo studio della Banca mondiale l'Italia al 65° posto della classifica "Doing Business"¹, graduatoria stilata sulla "facilità di fare impresa", molto indietro rispetto ai nostri diretti concorrenti.

Ma c'è di più.

Per il World Economic Forum, che ogni anno stila una classifica dei paesi più competitivi, il peso della burocrazia unito a quello fiscale fa sprofondare il nostro paese in 49° posizione su 148 Paesi considerati, dietro a Panama e Polonia, e ultimo tra i Paesi membri del G7², salvato solo dalla "raffinatezza del tessuto imprenditoriale".

Al di là delle classifiche, è evidente come il tema della semplificazione possa essere paragonato ad una "tela di Penelope", in quanto, se da una parte i pubblici poteri semplificano, dall'altra, introducono nuovi oneri burocratici.

La questione è di tale importanza che anche l'attuale Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha fatto della necessità di semplificare uno dei cardini della propria azione politica partendo da una riforma costituzionale per riorganizzare lo Stato e continuando con la misurazione degli oneri per imprese e cittadini e proseguendo con una serie di semplificazioni specifiche su una serie di materie.

E nel documento programmatico intitolato "Destinazione Italia", pone tra le questioni prioritarie da affrontare, per favorire l'attrazione degli investimenti esteri e promuovere la competitività delle imprese italiane l'esigenza di una riforma delle procedure amministrative in chiave di semplificazione.

La fase politica che stiamo vivendo è, quindi, favorevole alle politiche di semplificazione per una serie di ragioni: il Governo è impegnato in una ampia riforma della PA sottoposta alla consultazione pubblica dei dipendenti e dei cittadini, il Parlamento con i risultati della Commissione parlamentare per la semplificazione ha prodotto una serie significativa di riflessioni (19 novembre 2013), i soggetti economici e sociali ed i cittadini sono ormai profondamente consapevoli che la semplificazione sia il prerequisito per il rilancio dell'economia.

Tutti fattori che convergono positivamente verso un rafforzamento della semplificazione.

Ridurre gli oneri per imprese e cittadini significa liberare risorse per la crescita.

Per recuperare il grave svantaggio competitivo dell'Italia, è necessario cambiare un sistema di regole complicato per i cittadini e le imprese dove si trovano norme illeggibili, circolari incomprensibili, frammentazione di competenze, adempimenti ingiustificati (spesso aggiuntivi rispetto a quelli imposti dall'Unione Europea), tempi lunghi e incerti. Questo sistema ha costi insopportabili senza riuscire ad assicurare in modo efficace la necessaria tutela degli interessi pubblici.

¹ Doing Business 2014

² World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2012-2013

Vi è poi un'attuazione "verticale" che riguarda chi le semplificazioni deve renderle concrete nei territori: le regioni e i comuni. E' stata quindi sottoscritta il 5 giugno 2014 un'intesa con Conferenza delle regioni e Anci, per realizzare un sistema di coordinamento della semplificazione.

Le Regioni, d'altra parte, in tutti questi anni, pur all'interno di un quadro di contesto ordinamentale incerto e confuso si sono dotate in maniera quasi del tutto generalizzata di leggi e di atti programmatici di semplificazione sia normativa che amministrativa.

L'attività svolta nel corso degli ultimi cinque anni dalle strutture tecniche delle giunte e delle assemblee rappresentative regionali costituisce il quadro delle esperienze di positiva attuazione di principi e precetti contenuti nei diversi corpi normativi adottati in chiave di semplificazione e miglioramento dell'azione amministrativa.

È da evidenziare, ad esempio, come in alcuni casi le regioni che hanno legiferato in materia abbiano introdotto anche strumenti innovativi.

E' evidente, dunque, che l'argomento trattato rappresenta una priorità per il sistema produttivo italiano e della nostra Regione.

Quello della semplificazione, d'altronde, è un tema storicamente caro al nostro sistema associativo.

Voluto fortemente dal Presidente Squinzi come uno dei passaggi fondamentali del documento "il progetto Confindustria per l'Italia: crescere si può, si deve": la riduzione degli oneri burocratici proporzionati al livello di rischio, la cancellazione degli adempimenti meramente formali a favore di quelli essenziali, lo *switch-off* al digitale e la valorizzazione e standardizzazione delle certificazioni ambientali e di qualità su tutto il territorio, rappresentano requisiti imprescindibili attraverso cui far ripartire la crescita.

Per tutti questi motivi presentammo già nel 2010, al momento delle elezioni, il documento "Le proposte di Confindustria Marche per la Legislatura 2010/2015", chiedendo una serie di interventi regionali diretti alla "Semplificazione ed alla efficienza della pubblica amministrazione".

Successivamente, nel dicembre 2011, abbiamo sottoscritto un Accordo con la Giunta Regionale in cui si individuano, tra le priorità, la semplificazione della burocrazia da attuarsi attraverso modifiche normative e/o organizzative, nonché con una legge generale di semplificazione.

Vorremmo, quindi, che entro questa legislatura si concretizzino alcuni degli obiettivi da noi auspicati e concordati con la Giunta regionale.

Già allora, Confindustria Marche segnalò la necessità di intervenire per la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese e per il rispetto e la riduzione dei tempi dei procedimenti.

La proposta di legge in esame è, dunque, di estremo rilievo per la nostra Organizzazione e rappresenta un'occasione unica per far ripartire il volano della crescita e consente anche alla nostra Regione di dotarsi di uno strumento importante cui l'attività regionale deve tendere.

Abbiamo condiviso finora l'obiettivo di procedere con la legge sia per una semplificazione normativa, sia per una semplificazione amministrativa in senso stretto.

E' necessario, pertanto, il recepimento dei più recenti principi introdotti a livello nazionale, ed anche di strumenti innovativi ed ulteriori rispetto all'esperienza nazionale ma soprattutto è importante dotarsi di strumenti di *governance*, come hanno fatto moltissime altre Regioni, che consenta alla Regione Marche di implementare, presidiare e monitorare questo tema in modo costante e continuativo.

E', inoltre, molto importante che la Regione Marche si doti ora di una legge generale di semplificazione, in questo momento di ridisegno generale della *governance* locale, visto che entro dicembre devono essere riallocate le funzioni in attuazione della legge Del Rio, in modo da attuare una attività amministrativa uniforme nel territorio regionale.

Siamo consapevoli del coraggio e dello sforzo necessario per superare una visione antica e farraginoso del funzionamento della P.A. e del suo ruolo, nonché delle difficoltà e delle dinamiche sottese allo sviluppo della Pubblica amministrazione.

Siamo, altresì, consapevoli di come solo attraverso la strada delle riforme condivise e della concertazione sia possibile uscire dalla fase di stallo e di recessione in cui si trova, oggi, il nostro Paese.

In generale riteniamo che le due componenti fondamentali a cui si dovrebbe ispirare, e si ispira, la proposta di legge sono: la costruzione di un metodo di relazione tra pluralità di livelli istituzionali e Organizzazioni di categoria snello ed efficiente, al fine di consentire un'attività di semplificazione efficace e produttiva, e l'attivazione di strumenti sia di immediata applicazione sia che consentano una verifica dell'azione amministrativa ex post e pongano in essere la rivisitazione dei provvedimenti.

Il mondo industriale nutre forti aspettative su questo tema.

2. Osservazioni generali

Come accennato all'inizio, il confronto con la Giunta regionale è stato molto proficuo ed ha portato ad un testo (14 maggio 2012) sostanzialmente positivo.

Il provvedimento, infatti, introduce una serie di disposizioni dirette a migliorare la qualità della normazione, implementare l'utilizzo della telematica nei rapporti tra amministrazioni e imprese e snellire lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La legge proposta ha un buon impianto di base perché riprende alcuni istituti chiave della semplificazione.

In particolare, vediamo con particolare favore le disposizioni sull'adozione dei Testi Unici per comparti di materia e sulla riduzione degli oneri. Si tratta di istituti che possono migliorare la comprensibilità della legislazione e soprattutto orientarla alla riduzione costante degli oneri burocratici a carico delle imprese.

Analogo giudizio positivo meritano le disposizioni sull'uniformità delle procedure amministrative.

Anche a livello nazionale, nella audizione sulla semplificazione che il Presidente Squinzi ha tenuto in Parlamento qualche mese fa, abbiamo ricordato che, pur nel rispetto delle autonomie legislative, le pubbliche amministrazioni devono svolgere ogni sforzo necessario per cercare di uniformare i procedimenti e la modulistica. L'utilizzo della telematica poi, è un importante strumento di semplificazione e al contempo di *spending review* poiché determina un significativo efficientamento degli uffici pubblici.

Un limite della legge è rappresentato dall'eccessiva genericità di alcune norme. La sola norma che prevede una tempistica in relazione ai vari adempimenti in carico alla Regione è l'art. 44 che fa un generico riferimento ad alcuni regolamenti.

La preoccupazione è che la mancanza di tempistiche puntuali diventi, di fatto, una elusione dell'emanazione degli atti conseguenti per la reale attuazione dei principi presenti nella legge.

Riteniamo, quindi, necessario definire una tempistica adeguata e rafforzare alcune delle misure di carattere generale.

Positiva è, invece, l'implementazione della telematica, concepita come uno strumento indispensabile per la semplificazione dell'azione amministrativa.

La proposta di legge introduce e disciplina in modo più dettagliato (art. 18) l'istituto della **Conferenza dei servizi preliminare**. Questo istituto ha il merito di avere ben chiare già alla prima fase di confronto, tra un'azienda interessata alla realizzazione di un investimento produttivo e le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, le condizioni per ottenere - sul progetto definitivo dell'insediamento - le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Così facendo, inoltre, si stimolerebbe una approfondita analisi della proposta di insediamento già a partire dal momento della sua prima formalizzazione e si porrebbe rimedio, al tempo stesso, a quella prassi, praticata da molti Uffici tecnici, di richiedere, al soggetto istante, sempre nuovi documenti, nuove integrazioni progettuali, altri approfondimenti tecnici, in pendenza dell'avanzamento del procedimento autorizzatorio. Attitudine, quest'ultima, che oltre a rallentare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ingenera nella parte privata, se non altro una sensazione di continua incertezza e indeterminatezza sulle condizioni necessarie all'ottenimento di un provvedimento favorevole.

Quanto al **metodo**, molto è stato fatto ma molto ancora bisogna fare, ad esempio completando il quadro di insieme che consentirà di avviare in modo sistematico un proficuo lavoro a livello regionale.

In primo luogo va **istituito o individuato un Tavolo tecnico** dove l'attività andrà stimolata e coordinata e dove i vari livelli istituzionali, oltre che le Organizzazioni di categoria, dovranno relazionarsi.

Il Tavolo SUAP potrebbe essere un organismo idoneo ed adeguato viste le competenze che già esplica (L.r. n. 7/2011 art. 1) e data la presenza degli Enti locali, in

modo da coordinare ed ampliare la portata delle semplificazioni anche alle altre amministrazioni.

Ma è necessario che queste competenze più ampie ed ulteriori gli vengano riconosciute nella presente proposta di legge, non essendo sufficienti le disposizioni di semplice raccordo che sono state introdotte (**vedi ns. proposta art. 8 bis mutuata dall'art 4 della pdl 204**).

3. Osservazioni puntuali

a. Art. 1 (Oggetto e finalità)

E' necessario modificare l'art. 1 al fine di renderlo adeguato alle più moderne normative nazionali e comunitarie.

Questo si potrebbe ottenere integrando i principi al **fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e monitorare le azioni svolte in attuazione della legge in esame.**

E' indispensabile, inoltre, inserire tra i **principi quello del c.d. "gold plating"** introdotto dalla legislazione europea e recepito da una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 86 del 12.04.2013), il quale stabilisce che non possono essere introdotti o mantenuti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dall'ordinamento europeo. Il superamento di tali livelli è consentito unicamente in circostanze eccezionali valutate nella relazione AIR dalle amministrazioni competenti.

Tale obiettivo è raggiungibile aggiungendo un comma 1 bis inerente ai principi a cui si ispira la pdl in esame, sull'esempio della Legge regionale Toscana n. 40/2009.

b. Artt. 3, 4 e 5 (Controllo preventivo degli atti normativi)

Gli artt. 3, 4 e 5 introducono gli strumenti di valutazione preventiva della normativa, in particolare:

- l'analisi tecnico normativa (ATN) prevista dall'art. 4, diretta a verificare l'impatto delle proposte normative sull'ordinamento vigente, anche ai fini della loro conformità alle fonti sovraordinate.
- l'analisi di impatto della regolazione (AIR) e l'analisi di fattibilità previsti dall'art. 5, dirette a verificare l'opportunità delle proposte normative e la loro idoneità a conseguire gli scopi previsti.
- la verifica di impatto della regolazione (VIR) prevista dall'art. 6, diretta alla valutazione successiva del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese.

Condividiamo la scelta di introdurre tali strumenti, anche in attuazione dell'art. 6 della l. 180/2011 (Statuto delle imprese), tuttavia, l'individuazione dei criteri e delle modalità per la loro concreta attuazione sono rinviati ad una intesa tra la Giunta e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (art. 3, comma 3).

A tale proposito riteniamo che tali **criteri e modalità potrebbero essere indicati nella pdl**, almeno per i contenuti essenziali, demandando eventualmente ad un apposito atto la definizione degli aspetti di dettaglio.

Inoltre, **è indispensabile**, sempre allo scopo di ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi, che venga definita la tempistica, in modo specifico, entro **cui individuare tali criteri e modalità**.

Così facendo, si agevolerebbe l'attività dei soggetti chiamati a darne attuazione e si renderebbero vincolanti per legge alcuni principi fondamentali in tema di verifica preventiva della regolamentazione.

Infine, si segnala che sono vincolanti per le Regioni anche le disposizioni che prevedono il dovere delle amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi di cui al DL n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 (cd. Decreto Sviluppo).

Tale misure potrebbero essere attuate in occasione dell'approvazione del PDL in esame.

c. Art. 6 (VIR e clausole valutative)

Inoltre, sempre allo scopo di perseguire il medesimo fine di cui sopra, riteniamo utile introdurre l'impegno della Giunta regionale a definire, per quanto possibile, formule standard di clausole valutative.

Questo si potrebbe ottenere attraverso l'introduzione di un comma 1 bis e 4 all'art. 6 della pdl.

d. Art. 8 bis (Tavolo tecnico)

Come già scritto nella premessa, ribadiamo l'importanza dell'istituzione di un Tavolo di confronto stabile finalizzato alla realizzazione degli obiettivi della presente legge ed alla implementazione di tutte le misure necessarie.

Questo ruolo può essere svolto dall'attuale Tavolo Suap ma integrando le sue competenze oppure istituendo un apposito Nucleo di valutazione in stretto coordinamento con il Tavolo Suap.

e. Art. 19 (Divieto di richiesta dei documenti già presentati)

Riteniamo utili le modifiche apportate dalla Giunta regionale al comma 1 del presente articolo, tuttavia, pensiamo che **tale disposizione**, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica di cui all'art. 23, **debba essere estesa anche alle amministrazioni locali per i procedimenti amministrativi di loro competenza**.

L'ampliamento del divieto di cui al comma 1 può essere raggiunto introducendo un comma 2 all'art. 19 della pdl.

f. Art. 20 (Riduzione dei termini del procedimento)

La proposta dell'Assessore Canzian di innalzare il termine di conclusione dei procedimenti – da 30 gg a 90 gg – non ci trova concordi. Ricordando che questa disposizione è una norma di chiusura che si applica solo nel caso in cui non vengano

stabiliti dalla Giunta regionale termini diversi o non siano già presenti in leggi, **riteniamo che, invece, possa svolgere un ruolo di stimolo verso una amministrazione che deve essere più celere e attenta al rispetto dei termini.**

g. Art. 20 bis (Strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti)

Questo articolo si pone il duplice obiettivo di contribuire alla ripresa economica e di rafforzare la competitività e la capacità di innovazione del sistema produttivo regionale.

Il rilancio degli investimenti pubblici e privati, infatti, una leva fondamentale per fare ripartire la domanda interna, per aumentare le esportazioni e per creare nuova occupazione, stabile e qualificata.

Il presente articolo pone le basi per creare un contesto maggiormente favorevole agli investimenti produttivi attraverso due strumenti:

- **coordinamento ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, con il ricorso obbligatorio alla conferenza dei servizi preliminare;**
- **stipula di “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo” sottoscritti dalla Regione, dalle imprese o aggregazioni di imprese, dagli Enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla loro attuazione.**

Gli “Accordi” contengono gli impegni reciproci dei contraenti, ovvero gli investimenti a carico rispettivamente delle imprese e delle parti pubbliche, le agevolazioni concedibili a sostegno degli investimenti e i termini per l’autorizzazione e la realizzazione degli interventi.

La Regione si assume in particolare il compito di collaborare con tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte per assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nell’ambito di un procedimento unico.

Su questo tema molte Regioni si sono già attivate con leggi o disposizioni molto interessanti (ad es. L.r. Emilia Romagna n. 14/2014; L.r. Campania n. 16/2014).

h. Art. 25 (Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti)

Non concordiamo con la proposta dell’Assessore Canzian di sopprimere l’articolo proposto dalla pdl della Giunta regionale che introduce l’indennizzo in caso. Per quanto si tratti di una misura che non è in grado di risolvere integralmente i problemi della tardività dell’azione amministrativa, nondimeno può costituire un utile incentivo. Peraltro, si tratta di un principio accolto nella legge n. 241/1990 e, dunque, dovrebbe essere accolto anche a livello regionale.

Chiediamo che venga reintrodotta l’art. 25 così come proposto dalla Giunta regionale.

i. Art. 30 (Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)

Apprezziamo lo sforzo compiuto dalla Giunta regionale di inserire nella pdl i più moderni principi di semplificazione previsti a livello nazionale, come ad esempio il divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati (art. 30).

Tuttavia, è possibile compiere uno sforzo ulteriore **prevedendo anche l'obbligo della Pubblica Amministrazione di redigere l'elenco degli oneri informativi da allegare al provvedimento, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 7 della l. 180/2011 e dal DPCM 252/2012, e già introdotto dalla Legge regionale della Lombardia n. 1/2012.**

Inoltre, è necessario che la pdl si ispiri, per l'individuazione dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi introdotti o eliminati, ai criteri previsti dal DPCM del 25 gennaio 2013, con le relative ricadute sulla disciplina dell'AIR.

Tale previsione eviterebbe l'introduzione o il mantenimento di oneri sproporzionati o non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici e rendere immediatamente conoscibili ai cittadini e alle imprese gli adempimenti a loro carico.

j. Art. 31 (Controlli sulle imprese)

Uno degli obiettivi della nostra Organizzazione è sempre stato quello di velocizzare e riprogettare i procedimenti amministrativi in modo da renderli più consoni alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Proprio al fine di perseguire lo scopo di coordinamento e razionalizzazione degli oneri a carico di questi soggetti, **è necessario intervenire sul regime dei controlli in modo da semplificarli e adeguarli alla normativa nazionale** (d.l. 5/2012 convertito dalla l. 35/2012), sulla base delle linee guida adottate mediante intesa in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2013.

Questo si potrebbe ottenere conformando l'attività di controllo a una serie di principi e criteri direttivi, come ad esempio la proporzionalità dei controlli e degli adempimenti amministrativi ad essi connessi al rischio inerente l'attività controllata, l'eliminazione di tutte quelle attività di controllo non necessarie, il coordinamento da parte delle amministrazioni in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni e, infine, la razionalizzazione tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione.

4. Dettaglio modifiche

Proposta di legge n. 229 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa	
Art. 1, comma 1 <i>(Finalità)</i>	Aggiungere le lett. b) e g) e introdurre il comma 1 bis
<p>1. La presente legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di:</p> <p>a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;</p> <p>b) ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;</p> <p>c) facilitare l'accesso ai servizi dell'amministrazione regionale da parte dei cittadini e delle imprese;</p> <p>d) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra amministrazione, cittadini e imprese;</p> <p>e) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche;</p> <p>f) migliorare la qualità degli atti normativi.</p>	<p>1. La presente legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di:</p> <p>a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;</p> <p>b) assicurare la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;</p> <p>c) ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi;</p> <p>d) facilitare l'accesso ai servizi dell'amministrazione regionale da parte dei cittadini e delle imprese;</p> <p>e) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra amministrazione, cittadini e imprese;</p> <p>f) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche;</p> <p>g) monitorare le azioni svolte in attuazione della presente legge.</p> <p>1 bis. Gli atti di recepimento di direttive europee non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Il superamento di tali livelli è consentito unicamente in relazione a circostanze eccezionali valutate nella relazione AIR dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni danno conto, pertanto, del rispetto del livello minimo di regolazione ovvero motivano le ragioni che rendono necessaria l'introduzione di un livello superiore a quello minimo.</p>

Proposta di legge n. 229 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa	
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Controllo e valutazione degli atti normativi)</i></p> <p>1. l'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare :</p> <p>a) l'analisi tecnico normativa;</p> <p>b) l'analisi di impatto della regolazione;</p> <p>c) la verifica di impatto della regolazione;</p> <p>d) le clausole valutative.</p> <p>3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Modificare il comma 3</p> <p>1. l'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare :</p> <p>a) l'analisi tecnico normativa;</p> <p>b) l'analisi di impatto della regolazione;</p> <p>c) la verifica di impatto della regolazione;</p> <p>d) le clausole valutative.</p> <p>3. La Giunta regionale, e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2 entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.</p>

Proposta di legge n. 229 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa	
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Controllo e valutazione degli atti normativi)</i></p> <p>1. l'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'analisi tecnico normativa;b) l'analisi di impatto della regolazione;c) la verifica di impatto della regolazione;d) le clausole valutative. <p>3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Modificare il comma 3</p> <p>1. l'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'analisi tecnico normativa;b) l'analisi di impatto della regolazione;c) la verifica di impatto della regolazione;d) le clausole valutative. <p>3. La Giunta regionale, e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2 entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.</p>

Proposta di legge n. 229
Legge di innovazione e semplificazione amministrativa

Art. 6
(VIR e clausole valutative)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi regionali possono essere inserite le clausole valutative con le quali si impegna la Giunta regionale a comunicare all'Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari.

3. In caso di previsione di clausola valutativa la Giunta regionale fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione inviata entro il termine previsto nella clausola stessa alla commissione assembleare competente per materia.

La Commissione esamina la relazione e la trasmette, con eventuali osservazioni, all'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale.

Aggiungere i commi 1 bis e 4

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

1 bis. La Giunta regionale adotta linee-guida entro 90 gg. dall'approvazione della presente legge:

- i criteri generali e il percorso di analisi;
- i criteri di selezione dei casi;
- i tempi di applicazione della valutazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi regionali possono essere inserite le clausole valutative con le quali si impegna la Giunta regionale a comunicare all'Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari.

3. In caso di previsione di clausola valutativa la Giunta regionale fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione inviata entro il termine previsto nella clausola stessa alla commissione assembleare competente per materia.

La Commissione esamina la relazione e la trasmette, con eventuali osservazioni, all'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale si impegna a definire, per quanto possibile, formule standard di clausole valutative idonee a garantire il costante monitoraggio dello stato di attuazione degli atti normativi.



Proposta di legge n. 229
Legge di innovazione e semplificazione amministrativa

Art. 8 bis

(Tavolo permanente per la semplificazione)

1. Il Tavolo Suap, istituito all'art. 1 della L.r. n. 7 del 2011, è demandato a svolgere le funzioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi indicati nella presente legge.
2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo Suap sono indicati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e valutazione di cui agli artt. 4, 5 e 6.

Oppure

Art. 4 pdl n. 204 con l'inserimento di un comma dedicato al coordinamento dell'attività con il Tavolo Suap.

Proposta di legge n. 229
Legge di innovazione e semplificazione amministrativa

Art. 19

(Divieto di richiesta dei documenti già presentati)

1. Agli effetti della normativa regionale, la documentazione da produrre nei procedimenti amministrativi e che risulti già inviata per qualunque motivo alla Regione o che sia direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni, non è richiesta ed è sostituita da una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r.n 28 dicembre 2000, n. 448 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa), che attesti:

- a) la struttura organizzativa cui è stata inviata la documentazione;
- b) la data dei documenti;
- c) i procedimenti amministrativi per cui siano stati inviati;
- d) la validità, a termini di legge, della documentazione già presentata.

Inserire il comma 2

1. Agli effetti della normativa regionale, la documentazione da produrre nei procedimenti amministrativi e che risulti già inviata per qualunque motivo alla Regione o che sia direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni, non è richiesta ed è sostituita da una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r.n 28 dicembre 2000, n. 448 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa), che attesti:

- a) la struttura organizzativa cui è stata inviata la documentazione;
- b) la data dei documenti;
- c) i procedimenti amministrativi per cui siano stati inviati;
- d) la validità, a termini di legge, della documentazione già presentata.

2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 23.

Proposta di legge n. 229 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa	
<p>Inserire art. 20 bis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 bis <i>(Strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti)</i></p> <p>4. Per assicurare lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese e all'occupazione, la Giunta Regionale, entro 90 gg dall'entrata in vigore della presente legge, ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive e di tutela ambientale di competenza della regione ribadendo la centralità del SUAP ex art. 1 della L.r. Marche 29 aprile 2011, n. 7</p> <p>2. Il provvedimento viene adottato secondo i criteri della riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti e del miglioramento organizzativo, tecnologico e telematico, della riduzione degli oneri per le imprese, della razionalizzazione dei procedimenti, dell'utilizzo obbligatorio della Conferenza dei Servizi preliminare come modello organizzativo, istruttorio e decisorio degli enti locali, della previsione di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e funzionario inadempiente in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini.</p> <p>3. Al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico della Regione Marche con livelli adeguati di sostenibilità ambientale e sociale di sviluppo, la Regione promuove il rafforzamento l'innovazione, la specializzazione e l'internazionalizzazione con Accordi regionali di insediamento e sviluppo di imprese sul territorio regionale.</p> <p>4. L'Accordo è adottato dalla Giunta regionale ed è sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti che concorrono</p>



	<p>alla sua attuazione. Al fine della sottoscrizione dell'Accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo.</p> <p>5. La Regione a tal fine, nel rispetto delle norme europee di tutela delle concorrenze e in materia di aiuti di Stato, approva avvisi e bandi per Accordi insediamento e sviluppo, con la previsione di incentivi di natura fiscale, agevolazioni, in conto capitale e contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante fondi di rotazione dei programmi regionali.</p> <p>6. La Regione può prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, e la riduzione di tassazione a carico della fiscalità locale. Priorità verranno concesse, per evitare il consumo del suolo a Piani di insediamento produttivi già approvati ma non ultimati.</p> <p>7. I contenuti degli Accordi di insediamento e sviluppo verranno disciplinati dalla Giunta Regionale con apposito regolamento entro 90 gg dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
--	---

Proposta di legge n. 229 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa	
<p>Art. 26 <i>(Oneri istruttori)</i></p> <p>1. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato è prevista la parziale restituzione degli stessi, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.</p> <p>2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1.</p>	<p>Modificare il comma 2</p> <p>1. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato è prevista la parziale restituzione degli stessi, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.</p> <p>2. La Giunta regionale, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1.</p>

Proposta di legge n. 229 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa	
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)</i></p> <p>1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che a ogni nuovo onere introdotto da atti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di peso equivalente.</p>	<p style="text-align: center;">Aggiungere il comma 2</p> <p>1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che a ogni nuovo onere introdotto da atti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di peso equivalente.</p> <p>2. Al fine di perseguire il medesimo scopo di cui al comma precedente, i provvedimenti amministrativi a carattere generale inerenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, devono arrecare in allegato l'elenco di tutti gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti o eliminati con i medesimi provvedimenti.</p> <p>Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</p>



Proposta di legge n. 229
Legge di innovazione e semplificazione amministrativa

CAPO IV
Semplificazione amministrativa

Aggiungere l'art. 31
(Semplificazione dei controlli sulle imprese)

La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, conformano le attività di controllo di loro competenza ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del d.leg. 7/3/2012, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo riconoscimento (IAF MLA).